

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22305 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 13/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12245-2017 proposto da:

DE NARDA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA NUOVA 470, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO
SACCO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA CAPITOLINA,
rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO GAROFOLI;

- controricorrente -

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



- *intimata* -

avverso la sentenza n. 8421/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 14/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 8421/2/2016, depositata il 14 dicembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l'appello proposto dal sig. Giuseppe De Narda nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso d'intimazione di pagamento per TARSU riferita agli anni 2000 e 2001.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Comune di Roma Capitale resiste con controricorso.

L'intimata Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha altresì depositato memoria, con la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso controricorso depositato da Roma Capitale, perché notificato a mezzo PEC presso difensori diversi dall'avv. Sacco, presso il quale il ricorrente ha eletto domicilio ai fini del giudizio di cassazione.

1. Detta eccezione è fondata, essendo stato il controricorso notificato a



mezzo PEC agli avvocati Vincenzo Brasca e Luigi Vicidomini, già difensori del ricorrente costituiti nel giudizio di appello e non già al domicilio eletto ai fini del giudizio di cassazione presso il difensore all'uopo nominato avv. Giorgio Sacco.

1.1. Il controricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, in difetto di valida notifica dello stesso alla controparte ricorrente.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la sentenza impugnata completamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello col quale il contribuente aveva lamentato l'omessa pronuncia della decisione sull'eccezione di prescrizione del tributo TARSU relativamente all'intervallo temporale intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e l'avviso d'intimazione di pagamento.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la decisione impugnata non ha comunque rilevato il decorso del termine quinquennale entro il quale si prescrive il tributo TARSU, tra la data di notifica della cartella di pagamento (9 giugno 2003) e quella (primo ottobre 2012) di notifica dell'avviso d'intimazione di pagamento impugnato.

4. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente, in subordine per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello col quale il ricorrente aveva lamentato l'incongruità, in relazione ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, della liquidazione delle spese del giudizio operata dalla CTP in favore di ciascuna delle controparti.

5. Il primo motivo è manifestamente fondato, atteso che l'omessa



pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 16 marzo 2017, n. 6835; Cass. sez. 6-1, ord. 12 ottobre 2017, n. 23930).

Nella fattispecie in esame, erroneamente ritenendo che la definitività della cartella fosse assorbente di ogni altra eccezione, la CTR ha omesso in effetti di pronunciare sullo specifico motivo di appello col quale il contribuente aveva lamentato come anche il giudice di primo grado non avesse pronunciato sull'eccezione di prescrizione in relazione al lasso temporale comunque intercorso tra la notifica della cartella prodromica ed il successivo avviso d'intimazione di pagamento.

6. Ugualmente è manifestamente fondato il secondo motivo.

6.1. Non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), l'art. 2953 c.c., che prevede l'applicabilità del termine decennale di prescrizione, non essendo nella fattispecie in esame la pretesa fondata su giudicato.

6.2. Resta dunque applicabile la diversa prescrizione breve propria del tributo, TARSU, di cui alla cartella sottesa all'avviso d'intimazione di pagamento, che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell'art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una *causa debendi* di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un



riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.

6.3. Nella fattispecie in esame è incontroverso in fatto che la cartella di pagamento sia stata notificata il 9 giugno 2003, mentre il successivo avviso d'intimazione di pagamento è stato notificato il primo ottobre 2012, ben oltre quindi il termine quinquennale di prescrizione per la riscossione del tributo.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono resta assorbito il terzo motivo.

8. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata in relazione ai primi due motivi e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte c.p.c., con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

9. Avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in solido a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna Roma Capitale ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro



200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2018

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

